

## **REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI**

### **ART. 1 - Istituzione dell'Albo provinciale**

1. E' istituito, presso il Settore caccia e pesca, l'Albo provinciale degli operatori addetti al recupero di ungulati feriti.
2. L'attività di ricerca e recupero dei capi feriti attuata dal binomio cane-conduttore autorizzato non è da considerarsi attività venatoria.

### **ART. 2 - Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'Albo è concessa ai conduttori abilitati.

### **ART. 3 – Abilitazione**

1. L'abilitazione è concessa a coloro che abbiano partecipato ad apposito corso e superato l'esame davanti ad apposita Commissione provinciale, nominata e presieduta dal dirigente del Settore caccia e pesca o da un suo delegato
2. Funge da segretario un dipendente del Settore provinciale alla caccia.

### **ART. 4 - Uso dei cani da traccia**

1. Il recupero degli ungulati feriti è ammesso esclusivamente con l'ausilio del cane da traccia, preferibilmente delle seguenti razze: segugio da montagna bavarese e segugio di Hannover.
2. Possono essere utilizzati anche cani delle seguenti razze: bassotto tedesco e dachshbracke.
3. L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero di ungulati feriti.  
I cani utilizzabili per le operazioni di recupero degli ungulati feriti devono essere iscritti al Libro Origini Italiane (L.O.I.), tatuati ed abilitati attraverso prove specifiche di lavoro, nazionali riconosciute Enci, nelle quali il cane deve ottenere almeno la qualifica di molto buono, oppure organizzate dalle Associazioni presenti sul territorio con la presenza di almeno un componente della commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 comma 1 del presente regolamento
4. Per le razze "bavarese" ed "Hannover" l'abilitazione si intende quadriennale e biennale per le altre razze.
5. Al conduttore, in seguito alle prove di cui sopra, viene rilasciato il libretto provinciale di abilitazione del cane in cui vengono indicate le generalità del conduttore, i dati identificativi del cane e la data di abilitazione

### **ART. 5 - Collaboratori**

Per le operazioni di recupero, il conduttore può avvalersi fino ad un massimo di cinque collaboratori, purché soggetti abilitati:

- quali accompagnatori alla caccia agli ungulati
- quali cacciatori esperti per la caccia al cinghiale
- quali iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 1

## ART. 6 - Modalità del recupero

1. Le operazioni di recupero si svolgono sull'intero territorio provinciale e durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a vincolo venatorio.
2. Quando l'azione si svolge in tempi o in zone di divieto di caccia, alle operazioni partecipa almeno un agente provinciale, con funzioni di supporto e di controllo, fermo restando, in ogni caso, che la responsabilità delle operazioni ricade sul conduttore autorizzato.
3. Durante le operazioni di recupero è consentito l'uso di apparecchi ricetrasmittenti e di radiocollari per i cani, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia.
4. il conduttore è autorizzato a procedere al recupero portando con se, e utilizzando, un'arma a canna lunga ad anima rigata, nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente nel territorio in cui effettua l'operazione di recupero; a tale scopo il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile per uso caccia e relativa copertura assicurativa.

## ART. 7 - Allenamento dei cani da traccia

I cani abilitati che abbiano superato la prova di lavoro possono essere allenati durante tutto l'anno da conduttori abilitati ed iscritti all'Albo provinciale.

## ART. 8 - Norme transitorie

I conduttori già operanti in territorio bresciano o in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, possono chiedere di essere ammessi all'Albo provinciale delle persone autorizzate al recupero degli ungulati feriti.

## ART. 9 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi.